SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° giugno 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2019.

Modifiche al decreto 26 gennaio 2012, recante le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, recante regole per il funzionamento del predetto Fondo di garanzia;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 11, comma 5, che dispone che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possa essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012, recante modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che individua le modalità di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti indicati nel richiamato art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, l'art. 9, comma 2-*bis*, che modifica l'art. 11, comma 5, del richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, estendendo alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. la possibilità di intervento per incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 novembre 2017, che in attuazione di quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari, le modalità di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia;

Ritenuta la necessità di adeguare il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012, individuando le modalità d'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a. per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, così come previsto dal menzionato art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012, dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis (Intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a.)*. — 1. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. definiscono, con apposita convenzione, le modalità di intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a. al fine di incrementare le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è istituita, con contabilità separata, una sezione speciale alla quale accedono le operazioni individuate dalla convenzione e alimentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., anche con risorse provenienti da soggetti pubblici o privati, anche di origine europea. Tali ultime risorse sono versate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nello stesso esercizio finanziario in cui sono incassate. La sezione speciale può essere suddivisa in sotto-sezioni, ciascuna dotata di propria contabilità separata, alle quali accedono le operazioni individuate dalla suddetta convenzione.
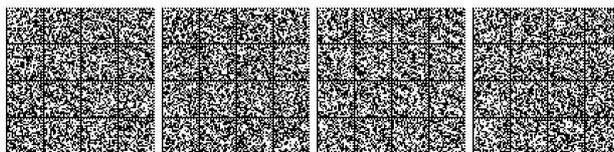
3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, e dall'ulteriore disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la convenzione individua, tra l'altro, per la sezione speciale e per ciascuna sotto-sezione:

a) la tipologia di operazioni che accedono alla sezione speciale e a ciascuna sotto-sezione;

b) la percentuale integrativa di copertura degli interventi di garanzia, anche su portafogli di finanziamenti;

c) l'ammontare delle risorse destinate ad integrare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con una dotazione minima di 5 milioni di euro in relazione alla sezione speciale e di 250 mila euro in relazione a ciascuna sotto-sezione, restando inteso che le dotazioni delle sotto-sezioni sono computate ai fini del calcolo della dotazione minima complessiva della sezione speciale.

4. Ai fini del presente articolo, l'art. 8 del presente decreto si applica anche alle sotto-sezioni di cui al comma 2.»

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-638

19A03523

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 marzo 2019.

Approvazione delle graduatorie del settore ERC LS7 - Bando PRIN 2017. (Decreto n. 441/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati € 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'*European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita);

Visto il protocollo d'intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017, firmato dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con il quale sono stati destinati € 13.000.000 ad azioni volte a conseguire, in particolare, il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, al fine di aumentare l'attrattività del sistema italiano della ricerca;

Vista la nota prot. 183944 del 19 ottobre 2017 del Ministero dell'economia e finanze, con la quale, a seguito del D.M.T. n. 177410 del 16 ottobre 2017, sono stati destinati, tra l'altro, € 10.000.000 a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 140 della legge n. 232/2016, come finanziamento aggiuntivo per i progetti di ricerca di interesse nazionale;

Vista la delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, € 50.000.000 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il consolidamento di gruppi di ricerca che abbiano dimostrato particolare creatività nella scelta dei temi di ricerca o negli approcci metodologici;

Visto il d.i. n. 724 del 19 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016 n. 4100, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 39.803.041 a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 1.194.091 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240); nell'ambito dello stanziamento complessivo sopraddetto, un importo pari ad € 6.000.000 è riservato a progetti presentati da giovani ricercatori «under 40» (comprensivi del corrispondente importo di € 180.000 per le attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 208 del 5 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017, n. 839, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 32.782.585, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, comprensivi dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio di € 983.478 (corrispondenti al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240);
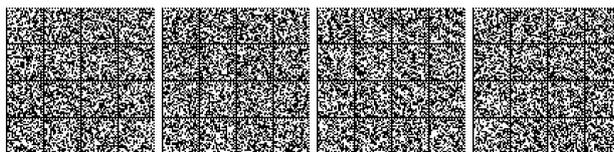
Visto il d.d. n. 2618 del 2 ottobre 2017, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 3 novembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati euro 72.585.625,77 così suddivisi:

a) per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR:

euro 38.608.949,77 (FIRST 2016);

euro 31.799.107,00 (FIRST 2017);

b) per le attività di valutazione e monitoraggio:

euro 1.194.091,00 (FIRST 2016);

euro 983.478,00 (FIRST 2017);

Visto il d.d. n. 3598 del 13 dicembre 2017, con il quale sono stati complessivamente impegnati euro 10.000.000,00 di cui Euro 9.700.000,00 per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR ed euro 300.000,00 per le attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il d.d. n. 594 del 26 luglio 2016 con il quale sono state definite le procedure per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;

Visto il d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), diviso in tre linee d'intervento: *a)* «linea d'intervento principale»; *b)* «linea d'intervento Giovani»; *c)* «linea d'intervento Sud»;

Visto l'art. 5 del bando che ha stabilito che la valutazione dei progetti si svolga attraverso una prima fase di pre-selezione, di competenza diretta di Comitati di selezione (uno per ciascuno dei settori di ricerca ERC, per un totale di venticinque *CdS)*, e una seconda fase di valutazione scientifica del progetto affidata a revisori esterni ai CdS, ma coordinati dagli stessi CdS, nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 3 al bando;

Visto l'art. 3, comma 2 del predetto bando, che ha disposto che, con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdS, il MIUR avrebbe reso nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui all'art. 3, comma 1, evidenziando, per ogni settore, gli importi destinati alle diverse linee d'intervento.

Visto il d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018 con cui il MIUR, nel rispetto delle procedure di cui predetto art. 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017, ha determinato le disponibilità economiche per linea di intervento e settore ERC;

Considerato che, con il predetto d.d. n. 1039 del 27 aprile 2018, al settore LS7 sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linea d'intervento:

a) Linea A: euro 19.085.864,00;

b) Linea B: euro 1.777.162,00;

c) Linea C: euro 3.241.922,00;

Visti i dd.dd. n. 1063 del 2 maggio 2018, n. 1459 dell'11 giugno 2018, n. 1506 del 13 giugno 2018, n. 2446 del 25 settembre 2018 e n. 2593 dell'8 ottobre 2018, con cui sono stati nominati i Comitati di selezione;

Visto il verbale di insediamento del Comitato di selezione del settore LS7 redatto in data 25 maggio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale il Comitato di selezione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *g)* del predetto decreto ministeriale n. 594 del 26 luglio 2016, ha stabilito, tra l'altro, recependo il suggerimento di cui all'allegato 3 del d.d. n. 3728 del 27 dicembre 2017 («Procedure e criteri di valutazione») che, qualora al termine delle valutazioni affidate ai revisori esterni i fondi disponibili non fossero stati sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, la graduatoria sarebbe stata formulata tenendo conto dell'età anagrafica del coordinatore scientifico (o «principal investigator» - *PI)*, dal più giovane al più vecchio, procedendo quindi al finanziamento dei progetti con PI più giovane fino all'esaurimento del budget disponibile;

Visto il verbale finale della prima fase di valutazione (pre-selezione) del suddetto Comitato di selezione LS7, redatto in data 9 luglio 2018 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale sono state approvate, nel rispetto dei criteri indicati nel bando, le graduatorie relative alle linee di intervento A, B e C, ammettendo alla seconda fase soltanto i progetti con punteggio almeno pari a 15, come previsto dall'allegato 3 del bando;

Visto il verbale finale del Comitato di selezione relativo al settore LS7, redatto in data 28 febbraio 2019 sotto forma di «documento informatico ufficiale», nel quale, nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato 3 del bando e nel predetto verbale di insediamento, è stata formulata la graduatoria per le tre linee d'intervento (per i progetti con punteggio almeno pari a 90) e definito conseguentemente il numero dei progetti da ammettere a finanziamento, definendone altresì i relativi costi congrui e i contributi proposti;
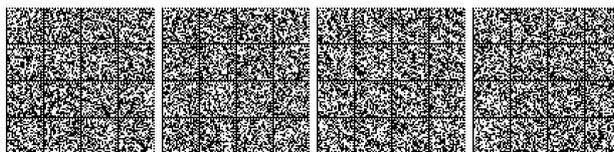
Tenuto conto delle indicazioni ricevute nel giugno 2016 dalla struttura di coordinamento e gestione della banca dati relativa al CUP, in base alle quali l'erogazione dei fondi dal MIUR agli atenei ed agli enti pubblici di ricerca, in ambito PRIN, deve essere considerata come semplice trasferimento, con la conseguenza che il MIUR non deve operare come soggetto concentratore, come a suo tempo anticipato a tutti gli atenei ed enti pubblici di ricerca con nota MIUR prot. 12995 del 1° luglio 2016; il CUP dovrà essere pertanto richiesto dagli stessi atenei ed enti pubblici di ricerca (un CUP per ogni unità di ricerca ad essi afferente nell'ambito dei singoli progetti PRIN) e comunicato al MIUR subito dopo l'avvenuto trasferimento dei fondi;

Ritenuta la necessità che il contributo riconosciuto come congruo dal Comitato di selezione sia ripartito dal singolo coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto entro il 5 aprile 2019; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca, e all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo»;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore LS7 (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a novanta), così come riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Ciascun coordinatore nazionale (anche per i progetti non compresi nell'allegato *A)* potrà prendere visione della propria scheda di valutazione direttamente sulla propria pagina riservata del sito http://loginmiur.cineca.it

Art. 2.

Nel rispetto delle proposte del Comitato di selezione relativo al settore LS7, sono approvati per ciascuna delle tre linee di intervento i progetti presentati dai coordinatori nazionali riportati nella tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

Art. 3.

Entro il 5 aprile 2019 ogni coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) dovrà procedere alla ripartizione del contributo tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta «rideterminazione»), il MIUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca ed all'emanazione del relativo «decreto di ammissione al contributo».

Per i progetti per i quali, nel termine sopra indicato, non risulterà effettuata la rideterminazione, il MIUR si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'approvazione del progetto disposta con il presente decreto.

Art. 4.

1. L'importo di euro 19.085.864,00, relativo al finanziamento della linea di intervento A, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati euro 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici dell'European Research Council identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).

2. L'importo di euro 1.513.594,00, relativo al finanziamento della linea di intervento B, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d'intesa MIUR-IIT-MEF del 27 dicembre 2017, firmato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Fondazione dell'«Istituto italiano di tecnologia», con il quale sono stati destinati euro 250.000.000 al finanziamento di progetti scientifici ricadenti nei macrosettori scientifici *dell'European Research Council* identificati con le sigle PE (Scienze fisiche, chimiche, ingegneristiche) e LS (Scienze della vita).

3. L'importo di euro 3.241.922,00, relativo al finanziamento della linea di intervento C, graverà sulle disponibilità di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° maggio 2016, con la quale sono stati destinati, tra l'altro, euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-645.
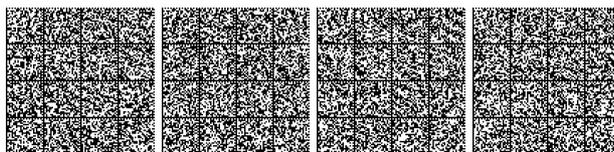
ALLEGATO *A*

LINEA A

Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	CUZZOCREA Salvatore	2017B9NCSX	Università degli Studi di MESSINA	**25**	**75**	**100**
2	NAPOLI Claudio	2017F8ZB89	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**25**	**75**	**100**
3	CLEMENTI Emilio Giuseppe Ignazio	2017FJSM9S	Università degli Studi di MILANO	**25**	**75**	**100**
4	DILUCA Monica Maria Grazia	2017MYJ5TH	Università degli Studi di MILANO	**25**	**75**	**100**
5	MORO Stefano	2017MT3993	Università degli Studi di PADOVA	**24**	**75**	**99**
6	NICOLETTI Ferdinando	2017XZ7A37	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	**24**	**75**	**99**
7	RIVA Marco Andrea	2017AY8BP4	Università degli Studi di MILANO	**24**	**75**	**99**
8	DIANA Patrizia	2017E84AA4	Università degli Studi di PALERMO	**23**	**75**	**98**
9	MAGA Giovanni	2017SA5837	Consiglio Nazionale delle Ricerche	**23**	**75**	**98**
10	BRANCOLINI Claudio	2017JL8SRX	Università degli Studi di UDINE	**23**	**75**	**98**
11	BASILI Stefania	2017ATZ2YK	Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	**23**	**75**	**98**
12	NALDINI Luigi	20175XHBPN	Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" MILANO	**25**	**73**	**98**
13	DANESI Romano	2017NR7W5K	Università di PISA	**23**	**75**	**98**
14	FIORUCCI Stefano	2017FJZZRC	Università degli Studi di PERUGIA	**23**	**75**	**98**
15	CORSINI Emanuela	2017MLC3NF	Università degli Studi di MILANO	**22**	**75**	**97**
16	SUPURAN Claudiu Trandafir	2017XYBP2R	Università degli Studi di FIRENZE	**22**	**75**	**97**
17	LOCATELLI Franco	2017WC8499	Università degli Studi di PAVIA	**22**	**75**	**97**
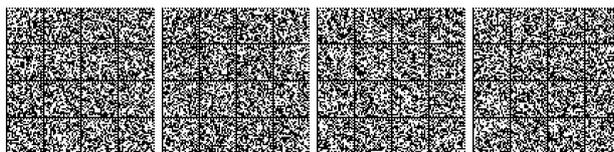
Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
18	ABBRACCHIO Mariapia	2017NSXP8J	Università degli Studi di MILANO	**22**	**75**	**97**
19	DRAGO Filippo	2017K2NEF4	Università degli Studi di CATANIA	**24**	**73**	**97**
20	CORRAO Giovanni	2017728JPK	Università degli Studi di MILANO-BICOCCA	**22**	**75**	**97**
21	FADDA Anna Maria	20173ZECCM	Università degli Studi di CAGLIARI	**22**	**75**	**97**
22	BRUNELLO Nicoletta	201779W93T	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	**23**	**74**	**97**
23	CATAPANO Alberico Luigi	2017H5F943	Università degli Studi di MILANO	**24**	**73**	**97**
24	GENAZZANI Armando	2017CBNCYT	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli	**21**	**75**	**96**
25	SGAMBATO Alessandro	2017AHTCK7	Università Cattolica del Sacro Cuore	**23**	**73**	**96**
26	CERBAI Elisabetta	2017XZMBYX	Università degli Studi di FIRENZE	**23**	**73**	**96**
27	CICCOCIOPPO Roberto	2017SXEXT5	Università degli Studi di CAMERINO	**23**	**72**	**95**
28	MOR Marco	20175SA5JJ	Università degli Studi di PARMA	**20**	**75**	**95**
29	SCHENA Federico	2017RS5M44	Università degli Studi di VERONA	**21**	**73**	**94**
30	CALDERONE Vincenzo	2017XP72RF	Università di PISA	**20**	**73**	**93**
31	BLASI Francesco Bruno	2017MARFML	Università degli Studi di MILANO	**19**	**74**	**93**
32	TURILLAZZI Emanuela	2017BH3X3Y	Università di PISA	**20**	**73**	**93**
33	RAVELLI Angelo	2017LYZNRS	Università degli Studi di GENOVA	**22**	**71**	**93**
34	SESENNA Enrico	2017BS2J8W	Università degli Studi di PARMA	**20**	**73**	**93**
35	MATULLO Giuseppe	2017KZ2427	Università degli Studi di TORINO	**20**	**72**	**92**
36	CALICETI Paolo	2017ZT47E9	Università degli Studi di PADOVA	**19**	**73**	**92**
37	SCARPA Aldo	20174CAH2F	Università degli Studi di VERONA	**21**	**71**	**92**
38	CORRADINI Paolo	2017FWWYE9	Università degli Studi di MILANO	**19**	**72**	**91**
39	RICHIARDI Lorenzo	20179TPL34	Università degli Studi di TORINO	**20**	**70**	**90**
40	FAGOTTI Anna	2017RWH84K	Università Cattolica del Sacro Cuore	**17**	**73**	**90**
41	MARTELLA Vito	2017WT3HHL	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	**23**	**67**	**90**
42	CARAGLIA Michele	2017E73SJR	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**23**	**67**	**90**
43	GEUNA Stefano	20173KY9MZ	Università degli Studi di TORINO	**21**	**69**	**90**
44	BUTTITTA Fiamma	2017553ARH	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	**17**	**73**	**90**
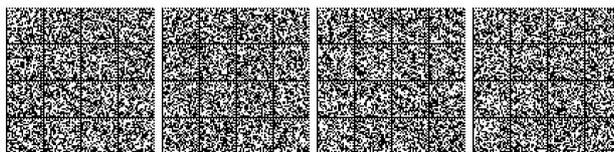
LINEA B

Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	BITTO Alessandra	20178THBKP	Università degli Studi di MESSINA	**23**	**74**	**97**
2	PIRALI Tracey	2017WJZ9W9	Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli	**21**	**75**	**96**
3	BOLLATI Valentina	2017HWPZZZ	Università degli Studi di MILANO	**25**	**67**	**92**
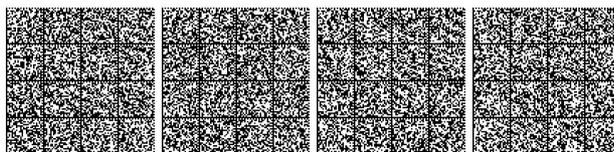
LINEA C

Nº	Coordinatore	Codice progetto	Ente	Punteggio Preselezione	Punteggio ESR definitivo	Punteggio complessivo
1	DE SARRO Giovambattista	2017YZF7MA	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO	**25**	**75**	**100**
2	SQUADRITO Francesco	2017NKB2N4	Università degli Studi di MESSINA	**24**	**75**	**99**
3	SALVATORE Giuliana	2017MHJJ55	Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"	**23**	**74**	**97**
4	ANGELILLO Italo Francesco	20177MKB4H	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	**22**	**75**	**97**
5	IZZO Angelo Antonio	2017XC73BW	Università degli Studi di Napoli Federico II	**23**	**73**	**96**
6	ALCARO Stefano	201744BN5T	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO	**22**	**74**	**96**
7	MAFFULLI Nicola	20172J9BJF	Università degli Studi di SALERNO	**20**	**74**	**94**

ALLEGATO *B*
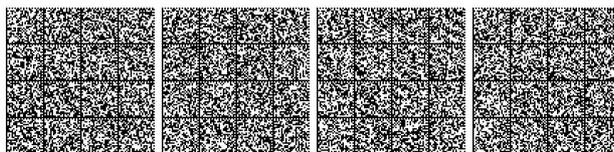
LINEA A - 19.085.864 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	2017B9NCSX	CUZZOCREA Salvatore	150.000	225.000	225.000	10.000	3.000	290.000	27.090	930.090	780.090
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
2.	2017F8ZB89	NAPOLI Claudio	60.000	60.734	72.440	7.000	0	198.000	11.945	410.119	350.119
			Riduzione dei costi per il personale interno e per i consumabili								
3.	2017FJSM9S	CLEMENTI Emilio Giuseppe Ignazio	130.000	275.000	243.000	15.000	0	230.000	26.790	919.790	789.790
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
4.	2017MYJ5TH	DILUCA Monica Maria Grazia	80.000	275.000	213.000	20.000	0	260.000	25.440	873.440	793.440
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
5.	2017MT3993	MORO Stefano	150.000	200.000	210.000	76.000	20.000	180.000	25.080	861.080	711.080
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
6.	2017XZ7A37	NICOLETTI Ferdinando	160.000	200.000	216.000	0	0	280.000	25.680	881.680	721.680
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
7.	2017AY8BP4	RIVA Marco Andrea	150.000	150.000	180.000	11.000	25.000	290.000	24.180	830.180	680.180
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
8.	2017E84AA4	DIANA Patrizia	120.000	225.000	207.000	10.000	2.500	150.000	21.435	735.935	615.935
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
9.	2017SA5837	MAGA Giovanni	140.000	250.000	234.000	28.000	0	100.000	22.560	774.560	634.560
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
10.	2017JL8SRX	BRANCOLINI Claudio	70.000	300.000	222.000	25.000	8.000	160.000	23.550	808.550	738.550
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
11.	2017ATZ2YK	BASILI Stefania	85.000	150.000	141.000	0	35.000	225.000	19.080	655.080	570.080
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
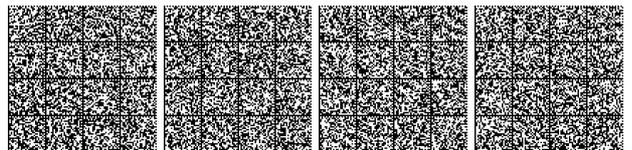
Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
12.	20175XHBPN	NALDINI Luigi	90.000	300.000	234.000	0	60.000	110.000	23.820	817.820	727.820
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti, per le consulenze e per i consumabili								
13.	2017NR7W5K	DANESI Romano	125.000	325.000	270.000	0	0	120.000	25.200	865.200	740.200
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
14.	2017FJZZRC	FIORUCCI Stefano	90.000	100.000	114.000	0	0	185.000	14.670	503.670	413.670
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
15.	2017MLC3NF	CORSINI Emanuela	110.000	200.000	186.000	0	3.000	315.000	24.420	838.420	728.420
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
16.	2017XYBP2R	SUPURAN Claudiu Trandafir	80.000	150.000	138.000	0	0	115.000	14.490	497.490	417.490
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
17.	2017WC8499	LOCATELLI Franco	70.000	200.000	162.000	3.500	30.000	332.124	23.929	821.553	751.553
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
18.	2017NSXP8J	ABBRACCHIO Mariapia	80.000	150.000	138.000	0	54.900	130.000	16.587	569.487	489.487
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
19.	2017K2NEF4	DRAGO Filippo	80.000	250.000	198.000	35.000	20.000	200.000	23.490	806.490	726.490
			Riduzione generalizzata dei costi di ogni voce di spesa								
20.	2017728JPK	CORRAO Giovanni	120.000	380.000	300.000	12.000	0	18.000	24.900	854.900	734.900
			Riduzione dei costi per il personale interno e per i nuovi contratti								
21.	20173ZECCM	FADDA Anna Maria	120.000	200.000	192.000	43.000	44.000	120.000	21.570	740.570	620.570
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
22.	201779W93T	BRUNELLO Nicoletta	75.000	230.000	183.000	6.000	35.000	250.000	23.370	802.370	727.370
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
23.	2017H5F943	CATAPANO Alberico Luigi	160.000	175.000	201.000	13.000	32.500	145.000	21.795	748.295	588.295
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
24.	2017CBNCYT	GENAZZANI Armando	130.000	220.000	210.000	0	10.000	125.000	20.850	715.850	585.850
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
25.	2017AHTCK7	SGAMBATO Alessandro	100.000	150.000	150.000	22.500	25.000	300.000	22.425	769.925	669.925
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti, per le consulenze e per i consumabili								
26.	2017XZMBYX	CERBAI Elisabetta	70.000	225.000	177.000	10.000	0	200.000	20.460	702.460	632.460
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
27.	2017SXEXT5	CICCOCIOPPO Roberto	70.000	225.000	177.000	0	0	270.000	22.260	764.260	694.260
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
28.	20175SA5JJ	MOR Marco	100.000	140.000	144.000	30.000	0	160.000	17.220	591.220	491.220
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
29.	2017RS5M44	SCHENA Federico	130.000	225.000	213.000	54.000	0	100.000	21.660	743.660	613.660
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
30.	2017XP72RF	CALDERONE Vincenzo	90.000	125.000	129.000	0	0	80.000	12.720	436.720	346.720
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
		Totale	**3.185.000**	**6.280.734**	**5.679.440**	**431.000**	**407.900**	**5.638.124**	**648.666**	**22.270.864**	**19.085.864**
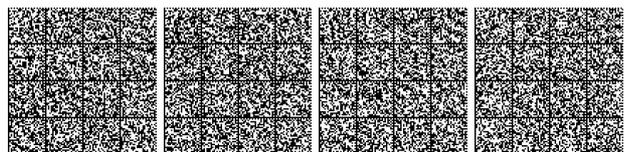
LINEA B - 1.777.162 Euro

Nº	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	20178THBKP	BITTO Alessandra	50.830	45.000	57.498	0	10.000	70.000	7.000	240.328	189.498
2.	2017WJZ9W9	PIRALI Tracey	41.053	200.000	144.632	0	0	300.000	20.571	706.256	665.203
			Riduzione dei costi per i nuovi contratti e per i consumabili								
3.	2017HWPZZZ	BOLLATI Valentina	43.239	300.000	205.943	0	70.000	62.500	20.450	702.132	658.893
			Riduzione dei costi per i nuovi contratti e per le consulenze								
		Totale	**135.122**	**545.000**	**408.073**		**80.000**	**432.500**	**48.021**	**1.648.716**	**1.513.594**
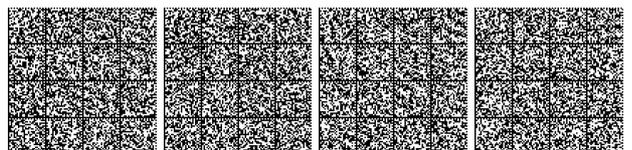
LINEA C - 3.241.922 Euro

N°	Codice progetto	Coordinatore	A.1	A.2.1	B	C	D	E	F	Costo Ammesso	Contributo MIUR
1.	2017YZF7MA	DE SARRO Giovambattista	100.000	200.000	180.000	10.000	3.000	160.000	19.590	672.590	572.590
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
2.	2017NKB2N4	SQUADRITO Francesco	200.000	250.000	270.000	0	0	150.000	26.100	896.100	696.100
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
3.	2017MHJJ55	SALVATORE Giuliana	150.000	275.000	255.000	0	10.000	150.000	25.200	865.200	715.200
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
4.	20177MKB4H	ANGELILLO Italo Francesco	250.000	150.000	240.000	0	0	9.000	19.470	668.470	418.470
			Riduzione dei costi per il personale interno e per i nuovi contratti								
5.	2017XC73BW	IZZO Angelo Antonio	100.000	77.091	106.255	0	0	110.000	11.800	405.146	305.146
			Riduzione dei costi per il personale interno e per i consumabili								
6.	201744BN5T	ALCARO Stefano	150.000	150.000	180.000	55.000	5.000	124.482	19.934	684.416	534.416
			Riduzione dei costi per il personale interno, per i nuovi contratti e per i consumabili								
		Totale	**950.000**	**1.102.091**	**1.231.255**	**65.000**	**18.000**	**703.482**	**122.094**	**4.191.922**	**3.241.922**

19A03433
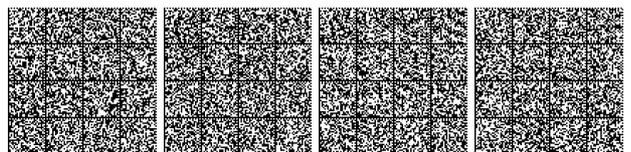
DECRETO 13 maggio 2019.

Autorizzazione all'Istituto «Studi cognitivi» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Modena.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001 con il quale l'Istituto «Studi cognitivi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Milano e in quella periferica di S. Benedetto del Tronto, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 di autorizzazione ad aumentare gli allievi iscritti nella sede principale di Milano;

Visto il decreto in data 17 marzo 2003 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Modena;

Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano;

Visto il decreto in data 18 luglio 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di S. Benedetto del Tronto;

Visto il decreto in data 16 marzo 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Modena;

Visto il decreto in data 24 giugno 2010 di autorizzazione ad ampliare la sede periferica di S. Benedetto del Tronto e ad aumentare il numero degli allievi ammissibili;

Visto il decreto in data 16 marzo 2016 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Modena;

Visto il decreto in data 15 novembre 2018 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di San Benedetto del Tronto;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione trasferimento della sede periferica di Modena, da via Pietro Giardini n. 472 a via Scaglia Est n. 15/17;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 28 novembre 2018, trasmessa con nota prot. 5321 del 13 dicembre 2018, subordinatamente alla trasmissione di un nuovo contratto di locazione e della dichiarazione del rappresentante legale sulla destinazione dei locali all'attività formativa in psicoterapia;

Visto la documentazione integrativa trasmessa dall'istituto con nota prot. n. 15379 del 6 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Studi cognitivi», abilitato con decreto in data 13 marzo 2003 ad attivare, nella sede periferica di Modena, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Pietro Giardini n. 472 a via Scaglia Est n. 15/17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A03524

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 17 aprile 2019.

Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-*ter* inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto lo statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca.

Visto il reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

Considerato che nel citato programma operativo sono stati assegnati alla Priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del reg. (UE) n. 508/14, complessivamente euro 105.711.970,00;

Visto il decreto direttoriale n. 22823 del 22 novembre 2018 recante rimodulazione piano finanziario PO FEAMP 2014/2020 registrato all'Ufficio centrale di bilancio al n. 672 in data 3 dicembre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 24611 del 6 dicembre 2018 recante riallocazione per il cofinanziamento della misura Arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014 della somma di euro 14.400.000,00;

Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25 luglio 2018 con il quale è designato in qualità di Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP 2014/2020 il direttore *pro tempore* della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto direttoriale del 30 gennaio 2018 che dispone l'adozione dei Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale);
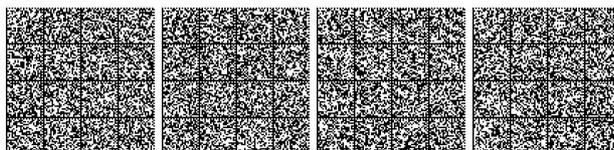
Vista la corrispondenza con la Commissione europea con cui viene richiesta l'integrazione dei Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale) al fine di allinearli ai principi della politica comune della pesca;

Visto il decreto direttoriale del 28 dicembre 2018 n. 26510 che modifica i Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale);

Vista la nota della Commissione europea n. Ares (2019)1271318 del 25 febbraio 2019 con la quale la Commissione comunica l'approvazione dei Piani di gestione;

Visto il decreto ministeriale n. 6908 del 20 luglio 2018 che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualità 2018;

Visto il decreto ministeriale n. 7565 del 3 agosto 2018 che modifica il comma 3 dell'art. 2 e i commi da 2 a 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 6908 del 20 luglio 2018;

Vista la circolare n. 17283 del 6 agosto 2018 con la quale la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura trasmette la manifestazione di interesse ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6 del reg. (UE) n. 1303/2013;

Visto il decreto n. 2420/decA/48 del 12 settembre 2018 della Regione Sardegna recante «Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate all'esercizio dell'attività di pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti - per l'anno 2018».

Visto il d.a. n. 61/Gab. della Regione Siciliana del 6 agosto 2018 recante disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2018;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 1, comma 3 del suddetto decreto del 20 luglio 2018 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale l'individuazione delle risorse ed i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento;

Considerato che ai sensi del citato Programma operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti;

Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato regolamento FEAMP n. 508/2014 per il cofinanziamento della misura Arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca - art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Aiuto alle imprese

1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni e ai decreti della Regione Sardegna e Regione Siciliana e rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 è erogato un aiuto con le modalità indicate nel presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di euro 8.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di ulteriori risorse resesi disponibili dalle economie delle annualità precedenti, si provvede con le specifiche assegnazioni della Priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del regolamento (UE) n. 508/2014.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 33, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata (allegato 1) al presente decreto, e sono calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati, riferiti ai primi trenta giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio, ricadenti nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al disposto del Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014-2020;

5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avrà diritto all'aiuto;

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del
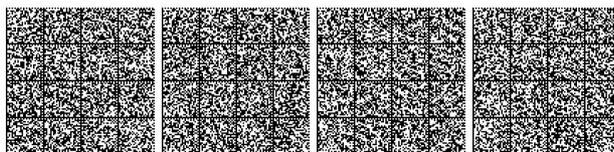
20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve aver presentato, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018. In caso di proprietario non coincidente con l'impresa di pesca, lo stesso è tenuto a sottoscrivere l'apposita sezione del predetto allegato;

7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sarà corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 10 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo regolamento delegato (UE) n. 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2015;

8. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato.

Art. 2.

Misura sociale a sostegno del reddito

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, è prevista l'attivazione della misura sociale straordinaria di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 205/2017. Le modalità attuative della predetta misura sociale sono determinate con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze n. 24 del 31 dicembre 2018.

Art. 3.

Modalità di integrazione alla manifestazione di interesse

1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell'unità, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – PEMAC IV - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma per il tramite dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018 deve trasmettere, entro il 30 aprile 2019, per il tramite della stessa Autorità marittima, l'integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all'allegato 2 del presente decreto.

2. L'integrazione alla manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al termine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 e dovrà contenere:

a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto;

b) copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni);

c) per le unità di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l'effettiva attività di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.

3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all'allegato della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018, se depositate all'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche e comunque oltre il termine del 31 dicembre 2018.

Art. 4.

Requisiti di ammissibilità

Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:

il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);

l'armatore deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'unità da pesca, per la presentazione della manifestazione di interesse;

il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve aver rispettato l'intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti della Regione Sardegna e Sicilia;

l'unità deve aver rispettato le misure tecniche effettuate al 31 dicembre 2018, di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai decreti della Regione Sardegna e Sicilia;

l'unità deve essere in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'armatore non deve aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto.

Art. 5.

Attestazione del periodo di arresto

1. Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'integrazione alla manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente decreto, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it (l'oggetto della mail dovrà, obbligatoriamente, iniziare con al seguente dicitura DDTEMP2018 e riportare nome M/P numero UE e Matricola) per ciascuna unità, la seguente documentazione:

la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018 corredata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e dagli eventuali allegati;

l'integrazione alla predetta manifestazione di cui all'allegato 2 del presente decreto corredata dagli eventuali allegati trasmessi dal beneficiario;

un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato al presente decreto (Allegato 3), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 7 del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, l'effettivo rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto, nonché i controlli effettuati per l'accertamento degli stessi.

2. All'attestazione di cui allegato 3 del presente decreto dovrà essere allegata, a cura dell'Autorità marittima, la seguente documentazione:

copia della licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

certificato di iscrizione al RIP;

estratto dei RR.NN.MM e GG. o delle matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprietà dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e alla proprietà avessero subito cambiamenti, l'estratto dovrà riportare anche le date di chiusura;

copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni);

copia della documentazione trasmessa dal beneficiario attestante i centoventi giorni di attività di pesca nel caso di unità con LFT inferiore ai 10 metri.

Art. 6.

Inammissibilità

1. L'unità che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. L'unità che ha usufruito della deroga prevista all'art. 7, comma 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni ed è stata autorizzata dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura all'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, durante il periodo di arresto temporaneo obbligatorio, non è ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 7.

Ulteriori adempimenti

1. L'Autorità marittima, presso la cui giurisdizione è stato effettuato l'arresto temporaneo obbligatorio, provvede alla conservazione dei *logbook* cartacei per i dieci anni successivi la data dell'arresto temporaneo, al fine di eventuali futuri controlli da parte dell'Autorità di gestione, dell'Autorità di *audit*, della Commissione europea e/o della Corte dei conti europea.

2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 è annullato nel momento in cui l'Autorità marittima provvede alla registrazione dei *logbook* cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN.

Art. 8.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da *a)* a *d)*, dell'art. 10 del reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento, vale a dire per tutto il periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate al 31 dicembre 2018 e per un periodo di cinque anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario.

Art. 9.

Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 508/2014 la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede a rettifiche finanziarie nel caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.

2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto comma 1, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura stabilisce l'ammontare della rettifica finanziaria, che è proporzionata tenendo conto della natura, della gravità, della durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte del beneficiario.
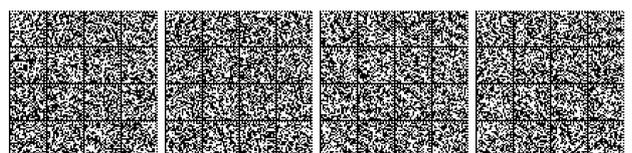
Art. 10.

Modalità di istruttoria dell'istanza

1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui all'art. 5 e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere, in base a quanto attestato dalle competenti Autorità marittime una graduatoria tenuto conto dei criteri di selezione di cui al successivo art. 11.

2. La graduatoria sarà approvata con decreto direttoriale con il quale si assume l'impegno complessivo di spesa per il pagamento in favore dei soggetti beneficiari dell'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del presente decreto, trasmessa al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto è erogato in un'unica soluzione previo controllo di 1° livello effettuato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

4. Pubblicata la graduatoria ed effettuati i controlli di 1° livello, il Ministero predispone i decreti di pagamento seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Criteri di selezione

1. La selezione delle richieste di arresto temporaneo tiene conto dei seguenti criteri:

a) maggior numero di kW dell'imbarcazione;

b) maggior numero di GT dell'imbarcazione;

secondo la tabella di seguito riportata:

Criteri di selezione					
Descrizione	Classe	Coefficiente	Peso	Punteggio $P=CxP_3$	Punteggio complessivo
GT	0≤x< 25 25≤x<50 50≤x<100 100≤x<250 250≤x<500 x≥500	0 0,2 0,4 0,6 0,8 1	5		
Kw	0≤x< 50 50≤x<100 100≤x<150 150≤x<250 250≤x<400 x≥400	0 0,2 0,4 0,6 0,8 1	5		

Art. 12.

Ulteriori disposizioni

Il presente decreto si applica anche alle unità iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e Siciliana che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché affisso all'Albo delle Capitanerie di porto.

Roma, 17 aprile 2019

Il direttore generale: RIGILLO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2019
Ufficio controllo atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 1-364

ALLEGATO 1

Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi	
	Valori *GT	+
0<x<10	5,2	20
10≤x<25	4,3	30
25≤x<50	3,2	55
50≤x<100	2,5	90
100≤x<250	2	140
250 ≤x< 500	1,5	265
500≤x<1.500	1,1	465
1.500≤x<2.500	0,9	765
x≥2.500	0,67	1.340

ALLEGATO 2

Al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
PEMAC IV
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it **TRAMITE UFFICIO MARITTIMO**

____

(Indicare Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione)

Oggetto: Integrazione alla manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del Programma Operativo Nazionale Pesca – FONDO FEAMP 2014/2020 Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Annualità 2018

Il/la sottoscritto/a ………………………… nato/a a ……………………. il ……………………….. in qualità di legale rappresentante della ……….…………………….. con sede in …………………. via…………………………… cap ……………… n. telefono …………… n. fax ……………. e-mail……………………. Pec ………… codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n. ………………..… armatrice del M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero ………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT…….. Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca di ………………………**ad integrazione della manifestazione di interesse** di cui all'allegato della Circolare n°17283 del 6 agosto 2018 depositata presso l'Autorità marittima di …………………..in data…………………. con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

che a suo carico e/o a carico della Società …………, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. n°159/2011

TRASMETTE

- copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 6, comma 2 del D.M. 20 luglio 2018 e ss.mm.ii)
- copia della documentazione idonea (documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita ecc…) a dimostrare l'effettiva attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data dell'arresto temporaneo obbligatorio (solo per le unità inferiori ai 10 metri f.t.)

e contestualmente

CHIEDE

che l'aiuto di cui all'art.1 del Decreto Direttoriale del ____________ venga accreditato sul conto corrente intestato a (*)…………………………. presso …………………………... codice IBAN ………………………………………..
Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ………………../…………………/ Firma …………………………….

(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, in caso di società alla società armatrice
Allegare fotocopia documento di riconoscimento **<u>in corso di validità</u>;**

ALLEGATO 3

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DIRETTORIALE ATTUATIVO DEL DECRETO MINISTERIALE 20 LUGLIO 2018 N. 6908 e ss.mm.ii –

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il Regolamento Delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;

Visto il Decreto Ministeriale n.6908 del 20 luglio 2018 che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualità 2018;

Visto il Decreto Ministeriale n. 7565 del 03 agosto 2018 che modifica il comma 3 dell'art.2 e i commi da 2 a 4 dell'art. 5 del D.M. n°6908 del 20 luglio 2018;

Vista la manifestazione di interesse di cui all'allegato della Circolare n°17283 del 6 agosto 2018 presentata in data ……………… dall'Armatore (o Società armatrice)……………………………….. del M/P …………………………., numero UE ……………………., iscritto al numero …………………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ………..…… , di GT……………e KW……………. e la successiva integrazione presentata in data ………….;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

 è iscritta presso l'Ufficio al numero _____________ dei registri _________ (matricola o RR.NN.MM. e GG.);

 risulta di proprietà di ___________________________________ (se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva);

 è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________;

 ha una stazza di GT _______;

 ha una potenza motore di KW_______;

 è in possesso, alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed è autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale del 20 luglio 2018;

 è armata ed equipaggiata alla data di inizio dell' arresto temporaneo obbligatorio con tutti i documenti di bordo in corso di validità;

 ha rispettato il periodo di arresto temporaneo obbligatorio della pesca dal ……….. al………….;

 ha rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 di cui agli artt.4 e 5 del Decreto Ministeriale 20 luglio 2018 e ss.mm.ii (valido anche per le Regioni Sardegna e Sicilia);

 ha effettuato la pesca dei gamberi di profondità dal ………. al ………., ai sensi dell'art.3 del Decreto Ministeriale del 20 luglio 2018 e ss.mm.ii;

 ha effettuato n. ……….. giorni lavorativi di fermo **(per il calcolo è necessario considerare solo i primi 30 giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio ed escludere il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali e locali)**;

 ha effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;
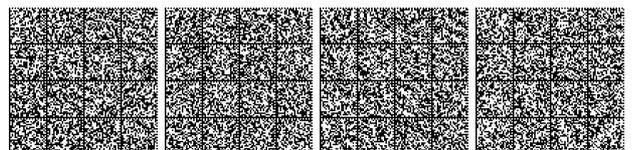
ACCERTATO, inoltre, che per la suddetta nave da pesca

 è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento dal……….. al …………….. ai sensi dei commi 8 e 9, dell'art. 2, del Decreto Ministeriale del 20 luglio 2018 e ss.mm.ii;

 non è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento ai sensi dei commi 8 e 9, dell'art. 2, del Decreto Ministeriale del 20 luglio 2018 e ss.mm.ii

ACCERTATO che il suddetto armatore e/o società armatrice

 ha autorizzazione del proprietario/i alla presentazione della manifestazione di interesse;

 non ha sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto;

 non ha commesso infrazioni che comportano l'inserimento nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)

ovvero

nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della manifestazione di interesse di cui all'allegato della Circolare n°17283 del 06 agosto 2018:

 ha commesso le seguenti infrazioni …………………… (dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione)

 ha commesso le seguenti infrazioni ai sensi dell'art.42, paragrafo 1, lettera a), del Reg.(CE) n.1005/2008 elencate ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n.404/2011 accumulando punti di infrazione pari a numero…………………(dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione);

ATTESTA che

 sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto direttoriale per l'ammissione all'aiuto di cui all'art.1 del Decreto stesso.

ovvero

 non sussistono tutti i requisiti di cui all'art.4 del presente decreto direttoriale per l'ammissione all'aiuto di cui all'art.1 del Decreto stesso

La presente certificazione viene rilasciata a seguito dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità appresso indicate:

…(descrizione dettagliata delle attività di controllo va indicato quali strumenti si sono utilizzati per la verifica dell'attività di pesca, per la verifica delle infrazioni e vanno indicate le attività di controllo effettuate per l'accertamento che l'unità interessata abbia stazionato in porto) ………………………………………..………………………………………………………………….………

Luogo e data Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

L'Autorità Marittima dovrà inviare i seguenti documenti allegati:

-Copia della Licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio;

-Certificato di iscrizione al RIP;

-Estratto dei RR.NN.MM e GG. o delle Matricole che riporti le date di nomina di armamento e di proprietà dell'imbarcazione alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. Qualora alla data di compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e alla proprietà avessero subito cambiamenti l'estratto dovrà ripotare anche le date di chiusura;

-copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 6, comma 2 del D.M. 20 luglio 2018 e ss.mm.ii)

- copia della documentazione trasmessa dal beneficiario attestante i 120 giorni di attività di pesca nel caso di unità con LFT inferiore ai 10 metri.

19A03432
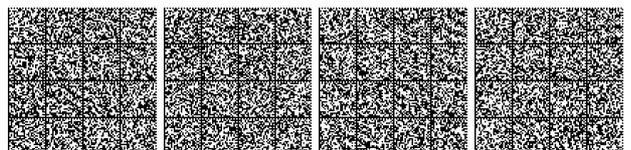
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 aprile 2019.

Approvazione del «Piano tecnico operativo Piazza Wi-Fi Italia».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65 del 6 agosto 2015, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga», come integrata dalla delibera CIPE n. 6 del 1° maggio 2016, recante «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - modifica della delibera CIPE n. 65/2015 (piano diffusione banda ultra larga)» che al punto 4.1 ha destinato 3,5 miliardi di euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, alla realizzazione del piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga ed ha assegnato 2,2 miliardi di euro agli interventi di immediata attivazione e nelle aree ivi indicati, individuando al punto 4.4 il profilo temporale di impiego delle risorse assegnate e che al punto 4.3 ha inviato a successiva delibera l'assegnazione di ulteriori risorse nel limite massimo di 1,3 miliardi di euro;

Vista la delibera CIPE n. 71 del 7 agosto 2017, recante «Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65/2015 e n. 6/2016) assegnazione di risorse; nuova destinazione di risorse già assegnate; rimodulazione del profilo annuale di impiego delle risorse.» che al paragrafo 3 ha tra l'altro destinato, nell'ambito dell'assegnazione di 2,2 miliardi di euro di cui al paragrafo 4.1 della delibera n. 65 del 2015, come modificato dalla delibera n. 6 del 2016, un importo complessivo di 100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione;

Vista la delibera CIPE n. 105 del 22 dicembre 2017, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016 e n. 71 del 2017). Individuazione misure e modalità attuative per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione» che, con particolare riferimento alle sopracitate misure per il sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, ha individuato le seguenti tre linee di intervento:

a) progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione e trasferimento tecnologico aventi ad oggetto l'applicazione della tecnologia 5G a beni e servizi di nuova generazione promossi dalle regioni coinvolte nel progetto di sperimentazione pre-commerciale del 5G posto in essere dal Ministero per lo sviluppo economico (assegnazione per un importo complessivo fino a 60 milioni di euro);

b) progetti promossi dalle altre regioni, da altri dicasteri o enti pubblici di ricerca, per lo sviluppo di servizi di nuova generazione (assegnazione per un importo complessivo fino a 35 milioni di euro);

c) sviluppo della fase II del progetto WiFi.Italia.It - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo (assegnazione per un importo complessivo di 5 milioni di euro);

Vista la delibera CIPE n. 61 del 25 ottobre 2018, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (delibere n. 65 del 2015, n. 6 del 2016, n. 71 del 2017 e n. 105 del 2017)» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2019) la quale dispone che, relativamente al punto 1 della delibera n. 105 del 2017, le linee d'intervento con le relative assegnazioni vengano sostituite come segue:

a) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per il completamento del progetto WiFi.Italia.It con particolare attenzione alla copertura dei piccoli comuni e delle zone periferiche delle comunità piccole, medie e grandi, ivi comprese le azioni di comunicazione volte ad informare i cittadini e le comunità locali coinvolte;

b) un importo complessivo fino a 5 milioni di euro per azioni di rafforzamento amministrativo volte al popolamento del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture - SINFI, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;

c) un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione;

d) un importo complessivo di 5 milioni di euro destinato allo sviluppo della fase II del progetto WiFi.Italia.It - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell'arte, della cultura e del turismo;

Considerato che la stessa delibera CIPE n. 61 del 2018 individua Infratel Italia infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a. quale soggetto attuatore per l'attuazione della linea di intervento contrassegnata dalla lettera *a)*, di cui al paragrafo precedente, riconoscendo per le relative attività di coordinamento, monitoraggio e certificazione della spesa un importo entro il limite di spesa del 4% del valore del suddetto stanziamento complessivamente;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ottobre 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2018) avente ad oggetto «Progetto WiFi Italia», con il quale è stato affidato ad Infratel Italia S.p.a. l'incarico di realizzare le attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto WiFi.Italia.It (creazione di una rete nazionale wi-fi federata ad accesso gratuito tramite «App») prioritariamente nei comuni colpiti dal sisma 2016-2017 secondo i decreti legge n. 189/2016 e n. 8/2017 e, in via residuale, nei comuni con popolazione ISTAT-2011 inferiore a 2000 abitanti, con uno stanziamento complessivo pari 8 milioni di euro, di cui 3 milioni stanziati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 1027) e 5 milioni a valere sulla delibera CIPE n. 105 del 2017 (comma 1, lettera *c)*;
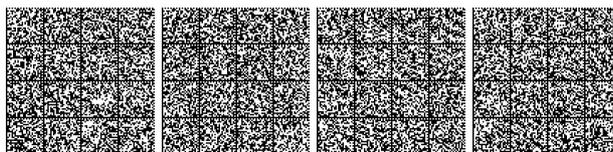
Considerato che ai fini della realizzazione delle attività previste dal progetto WiFi.Italia.It, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del suddetto decreto ministeriale, in data 10 dicembre 2018 è stata stipulata una apposita convenzione operativa tra la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico ed Infratel Italia S.p.a.;

Ravvisata la necessità di adottare un programma operativo per il completamento del progetto WiFi.Italia.It, estendendo a tutti i comuni quanto già in corso di realizzazione per i comuni terremotati ed i piccoli comuni, in attuazione di quanto previsto dalla delibera CIPE n. 61 del 2018, con le medesime caratteristiche e modalità definite per i comuni oggetto degli interventi previsti dal decreto 9 ottobre 2018;

Visto il «Piano tecnico operativo Piazza Wi-Fi Italia» elaborato da Infratel Italia S.p.a., quale programma operativo per l'attuazione della linea di intervento di cui al punto *a)* della delibera n. 61 del 2018 a valere sullo stanziamento di 45 milioni di euro (c.d. progetto Piazza WiFi Italia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018 con cui l'onorevole Luigi Di Maio è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il «Piano tecnico operativo Piazza Wi-Fi Italia», allegato al presente decreto.

2. La direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico è incaricata di dare esecuzione al presente provvedimento e di vigilare sulla realizzazione delle relative attività.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2019

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 524

AVVERTENZA:

Per la consultazione del «Piano tecnico operativo Piazza Wi-Fi Italia» si rimanda al sito istituzionale www.mise.gov.it- area tematica comunicazioni.

19A03588

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 5 aprile 2019.

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi calamitosi che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia nonché dei Comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014, che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 hanno interessato il territorio delle Province di Imperia e di Savona e nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei titolari delle attività economiche e produttive.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge n. 400/1988, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1977, n. 520;

Visto l'art. 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 recante: «Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi calamitosi che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia nonché dei Comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014, che nei giorni 13 e 14 settembre 2015
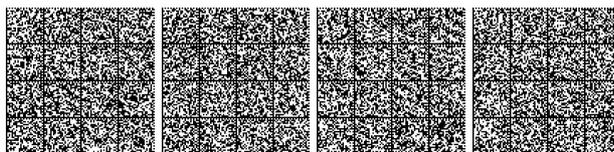
hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 hanno interessato il territorio delle Province di Imperia e di Savona e nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate»;

Tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 alla Regione Liguria è stata assegnata la somma di euro 6.376.675,14 a favore dei soggetti privati per i danni subiti al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili e di euro 7.608.584,12 a favore dei titolari delle attività economiche e produttive, per un totale compressivo di euro 13.985.259,26;

Vista la nota della Regione Liguria del 1° aprile 2019 con cui, all'esito delle attività istruttorie di propria competenza, è stato trasmesso, tra l'altro, un nuovo elenco dei titolari delle attività economiche e produttive beneficiari dei contributi massimi concedibili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 per un importo complessivo di euro 7.385.432,47, in relazione agli eventi calamitosi che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia nonché dei Comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014, che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 hanno interessato il territorio delle Province di Imperia e di Savona e nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova;

Considerato che in relazione agli eventi che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, la Regione Liguria, con la citata nota del 1° aprile 2019, ha confermato l'ammontare dei contributi in favore dei titolari delle attività economiche e produttive di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018, pari ad euro 222.431,90;

Considerato, quindi, che con riferimento agli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Liguria di cui alla citata delibera del 21 dicembre 2018, i contributi in favore dei titolari delle attività economiche e produttive ammontano a complessivi euro 7.607.864,38;

Visto l'art. 1, comma 7, della citata delibera del 21 dicembre 2018 che prevede, in caso di successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi, l'adozione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato pertanto necessario adottare apposito provvedimento con cui provvedere alla rideterminazione dei contributi in favore dei titolari delle attività economiche e produttive di cui alla citata delibera del 21 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in relazione agli eccezionali eventi calamitosi che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia nonché dei Comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in euro 2.997.481,90.

2. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014, i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in euro 2.822.129,35.

3. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 hanno interessato il territorio delle Province di Imperia e di Savona, i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in euro 1.456.695,16.

4. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in euro 109.126,06.

5. La Regione Liguria provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 927

19A03447
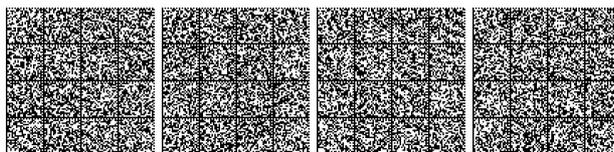
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yasmin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/793/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 34 del 15 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2019 con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Yasmin» e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 28 febbraio 2019 con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Yasmin» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 038301065;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YASMIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038301065 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Yasmin» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yasmin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03441

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yasminelle», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/794/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 33 del 15 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2019 con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Yasminelle» e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 28 febbraio 2019 con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Yasminelle» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 041866029;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4, 5 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YASMINELLE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 041866029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Yasminelle» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yasminelle» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);
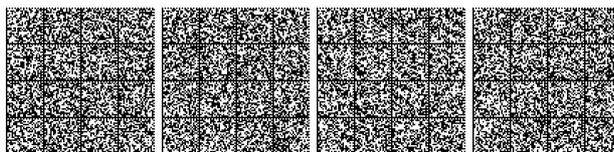
Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03442

DETERMINA 13 maggio 2019.

Rettifica della determina n. 630/2019 del 2 aprile 2019, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Jadiza». (Determina n. DG/795/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il Capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina n. 630/2019 del 2 aprile 2019, «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Jadiza", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 2019, di cui è titolare l'azienda Gedeon Richter Plc;

Considerato che occorre rettificare la suddetta determina per errore materiale in ordine alla corretta classificazione ai fini della fornitura del medicinale;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 630/2019 del 2 aprile 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 630/2019 del 2 aprile 2019 «Riclassificazione del medicinale per uso umano JADIZA, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 2019:

dove è scritto:

«Art. 2

(Classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale "Jadiza" è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)»;

leggasi:

«Art. 2

(Classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale "Jadiza", è la seguente:

per la confezione avente A.I.C. n. 041960028: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR);

per la confezione avente A.I.C. n. 041960016: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03443
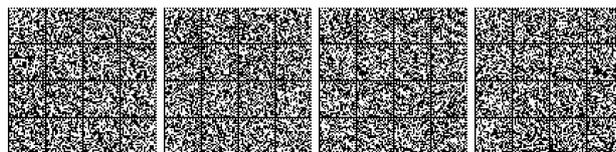
DETERMINA 13 maggio 2019.

Rettifica della determina n. 510/2019 dell'11 marzo 2019, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Movymia». (Determina n. DG/796/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visti il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni sui medicinali per terapie avanzate;

Vista la direttiva n. 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina n. 510/2019 dell'11 marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2019, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Movymia» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella titolarità della società Stada Arzneimittel AG;

Considerato che occorre rettificare il suddetto provvedimento per errore materiale in ordine all'omessa indicazione dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia di tutela brevettuale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. 510/2019 dell'11 marzo 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 510/2019 dell'11 marzo 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2019, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano MOVYMIA ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

dopo l'art. 3 *«Classificazione ai fini della fornitura»* è inserito il seguente articolo:
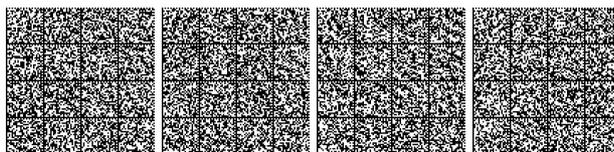
«Art. 4.
Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale».

dove è scritto:

«Art. 4.
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio»,

leggasi:

«Art. 5.
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03444

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Pfizer»

Estratto determina AAM/PPA n. 313 del 15 aprile 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/236.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per i sotto elencati medicinali, fino ad ora intestati a nome della società Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina, Italia (IT).

Medicinale: GABAPENTIN PFIZER.

Confezioni A.I.C. n.:

040150 - «100 mg capsule rigide»;

040150 - «300 mg capsule rigide»;

040150 - «400 mg capsule rigide»;

040150 - «600 mg compresse rivestite con film»;

040150 - «800 mg compresse rivestite con film».

Tutte le confezioni autorizzate.

Medicinale: ZELDOX.

Confezioni A.I.C. n.:

034935 - «20 mg capsule rigide»;

034935 - «40 mg capsule rigide»;

034935 - «60 mg capsule rigide»;

034935 - «80 mg capsule rigide»;

034935 - «20 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile».

Tutte le confezioni autorizzate,

alla società Pfizer Established Medicine Italy S.r.l., codice fiscale 03009550595, con sede legale in via Isonzo, 71 - 04100, Latina, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03434

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aclaton»

Estratto determina AAM/PPA n. 352 del 7 maggio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/70.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Pharmacare S.r.l., codice fiscale 12363980157, via Marghera, 29 - 20149 Milano, Italia (IT).

Medicinale: ACLATON.

Confezioni A.I.C. n.:

044236 - «25 mg capsule rigide»;

044236 - «50 mg capsule rigide»;

044236 - «75 mg capsule rigide»;

044236 - «100 mg capsule rigide»;

044236 - «150 mg capsule rigide»;
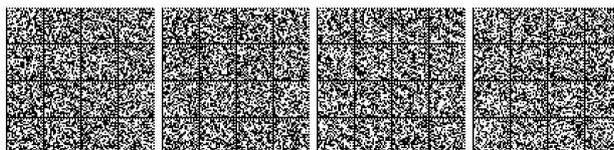
044236 - «200 mg capsule rigide»;

044236 - «225 mg capsule rigide»;

044237 - «225 mg capsule rigide»;

044237 - «300 mg capsule rigide»,

in tutte le confezioni autorizzate,

alla società Neuraxpharm Italy S.p.a., codice fiscale 02062550443, via Piceno Aprutina, 47 - 63100 Ascoli Piceno, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03435

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cerazette»

Estratto determina AAM/PPA n. 354 del 7 maggio 2019

Trasferimento di titolaritá: MC1/2019/242.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società N. V. Organon, con sede legale in Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Paesi Bassi (NL).

Medicinale: CERAZETTE.

Confezioni A.I.C. n.:

034118012 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» - astuccio da 1 blister contenente 28 compresse;

034118024 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» - astuccio da 3 blister contenenti ciascuno 28 compresse;

034118036 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» - astuccio da 6 blister contenenti ciascuno 28 compresse;

034118048 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» - astuccio da 13 blister contenenti ciascuno 28 compresse,

alla società MSD Italia S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale in via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03436

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan e Idroclorotiazide Liconsa».

Estratto determina AAM/PPA n. 355 del 7 maggio 2019

Trasferimento di titolaritá: MC1/2019/156.

Cambio nome: C1B/2019/512.

Numero procedura europea: DK/H/1027/001-002/IB/028/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Laboratorios Liconsa, S.A. (codice SIS 2700), con sede legale in Gran Vía Carlos III, 98 7th floor, 08028 Barcelona, Spagna (ES).

Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LICONSA.

Confezioni:

A.I.C. n. 044475 - «50mg/12,5 mg compresse rivestite con film»;

A.I.C. n. 044475 - «100mg/25 mg compresse rivestite con film»,

alla società Doc Generici S.r.l. (codice SIS 0898), codice fiscale 11845960159, con sede legale in via Turati, 40, 20121 Milano, Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03437

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Liconsa»

Estratto determina AAM/PPA n. 356 del 7 maggio 2019

Trasferimento di titolaritá: MC1/2019/154.

Cambio nome: C1B/2019/511.

Numero procedura europea: DK/H/0914/001-003/IB/031/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Laboratorios Liconsa S.A. (codice SIS 2700), con sede legale in Gran Vía Carlos III, 98 7th floor, 08028 Barcelona, Spagna (ES).

Medicinale: LOSARTAN LICONSA.
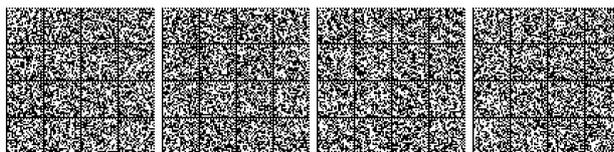
Confezioni:

A.I.C. n. 044693 - «12,5 mg compresse rivestite con film»;

A.I.C. n. 044693 - «50 mg compresse rivestite con film»;

A.I.C. 044693 - «100 mg compresse rivestite con film»;

tutte le confezioni autorizzate,

alla società Doc Generici S.r.l. (codice SIS 0898), codice fiscale 11845960159, con sede legale in via Turati, 40 - 20121 Milano, Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: LOSARTAN DOC.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03438

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Minoxidil Dermapharm»

Estratto determina AAM/PPA n. 357 del 7 maggio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/755.

Cambio nome: C1B/2018/2617.

Numero procedura europea: AT/H/0749/001-002/IB/001.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Dermapharm AG, VAT n. DE128240976, con sede legale in Lil-Dagover Ring 7, 82031 Grünwald, Germania (DE)

Medicinale: MINOXIDIL DERMAPHARM.

Confezioni A.I.C. n.:

045584012 - «20 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in Hdpe da 60 ml con due applicatori;

045584024 - «20 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 3 flaconi in Hdpe da 60 ml con due applicatori;

045584036 - «50 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in Hdpe da 60 ml con due applicatori;

045584048 - «50 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 3 flaconi in Hdpe da 60 ml con due applicatori,

alla società Mibe Pharma Italia S.r.l., codice fiscale 02988160210, con sede legale in via Leonardo da Vinci, 20/B - 39100 Bolzano, Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: PHALANX.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03439

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daparox»

Estratto determina AAM/PPA n. 361 del 7 maggio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/71.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Synthon B.V., Microweg, 22, 6545 CM Nijmegen, The Netherlands (NL).

Medicinale: DAPAROX.

Confezioni A.I.C. n.:

035444013 - «10 compresse rivestite con film» in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al da 20 mg;

035444025 - «14 compresse rivestite con film» in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al da 20 mg;

035444037 - «28 compresse rivestite con film» in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al da 20 mg;

035444049 - «30 compresse rivestite con film» in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al da 20 mg;

035444052 - «60 compresse rivestite con film» in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al da 20 mg;

035444064 - «10 compresse rivestite con film» in blister Al/Al da 20 mg;

035444076 - «14 compresse rivestite con film» in blister Al/Al da 20 mg;

035444088 - «28 compresse rivestite con film» in blister Al/Al da 20 mg;

035444090 - «30 compresse rivestite con film» in blister Al/Al da 20 mg;

035444102 - «60 compresse rivestite con film» in blister Al/Al da 20 mg;

035444114 - «20 compresse rivestite con film» in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al da 20 mg;

035444126 - «50 compresse rivestite con film» in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al da 20 mg;

035444138 - «56 compresse rivestite con film» in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al da 20 mg;

035444140 - «100 compresse rivestite con film» in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al da 20 mg;

035444153 - «20 compresse rivestite con film» in blister Al/Al da 20 mg;

035444165 - «50 compresse rivestite con film» in blister Al/Al da 20 mg;

035444177 - «56 compresse rivestite con film» in blister Al/Al da 20 mg;

035444189 - «100 compresse rivestite con film» in blister Al/Al da 20 mg;

035444191 - «33,1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro ambrato da 20 ml;

035444203 - «33,1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 18,5 ml con siringa dosatrice,

alla società Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., codice fiscale 03907010585, con sede legale in via Amelia, 70 - 00181 Roma, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03440

Rettifica della determina n. 608/2019 del 2 aprile 2019 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kruplus».

Estratto determina n. 797/2019 del 13 maggio 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 608/2019 del 2 aprile 2019, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano KRUPLUS:

dove è scritto:

«COMPOSIZIONE:

Principio attivo:

ramipril»,

leggasi:

«COMPOSIZIONE:

Principio attivo:

ramipril e idroclorotiazide».

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A03445

Rettifica della determina n. 1677/2018 del 10 ottobre 2018 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Everolimus EG».

Estratto determina n. 798/2019 del 13 maggio 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 1677/2018 del 10 ottobre 2018, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano EVEROLIMUS EG:

dove è scritto:

«*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EVEROLIMUS EG è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- gastroenterologo, internista ed endocrinologo (RNRL)»,

leggasi:

«*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EVEROLIMUS EG è la seguente:

a) medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista per l'indicazione terapeutica «carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo» (RNRL);

b) medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, epatologo, gastroenterologo, internista per le indicazioni terapeutiche «tumori neuroendocrini di origine pancreatica», «tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare» e «carcinoma renale» (RNRL);».

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A03446

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Approvazione del Piano per il Parco nazionale Gran Paradiso

Con deliberazioni di giunta della Regione Piemonte n. 32-8597 del 22 marzo 2019, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 13, e della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 349 del 22 marzo 2019, pubblicata nel 1° supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale n. 18 del 23 aprile 2019 è stato approvato il Piano per il Parco nazionale Gran Paradiso, conformemente a quanto disposto dall'art. 12, comma 4 della legge n. 394/1991 e successive modifiche ed integrazioni. Gli elaborati di Piano approvati sono consultabili sui seguenti siti istituzionali:

www.pngp.it/vivere-nel-parco/piano-del-parco

www.regione.piemonte.it/web/temi/ambienteterritorio/biodiversita-aree-naturali/parchi/piano-parco-nazionale-gran-paradiso

www.regione.vda.it/risorsenaturali/conservazione/parchi_riserve/Piano_PNGP/default_i.aspx

19A03529
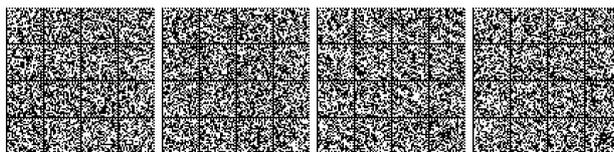
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Modifica della denominazione dell'Ambasciata d'Italia in Skopje (*ex* Repubblica Jugoslava di Macedonia) in Ambasciata d'Italia in Skopje (Repubblica di Macedonia del Nord).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*);

Articolo unico

L'Ambasciata d'Italia in Skopje (*ex* Repubblica Jugoslava di Macedonia) assume la denominazione di Ambasciata d'Italia in Skopje (Repubblica di Macedonia del Nord).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 10 maggio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

19A03526

Modifica della denominazione dell'Ambasciata d'Italia in Astana (Repubblica del Kazakhstan) in Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan (Repubblica del Kazakhstan).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(*Omissis*);

Articolo unico

L'Ambasciata d'Italia in Astana (Repubblica del Kazakhstan) assume la denominazione di Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan (Repubblica del Kazakhstan).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 10 maggio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

19A03527

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo di valletto sito nel Comune di Valmadrera

Con decreto n. 79 del 16 aprile 2019, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 2019 n. 1 - 1116, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo di valletto sito nel Comune di Valmadrera (LC), identificato al C.T. del comune medesimo al foglio 9, particella n.7915.

19A03528

MINISTERO DELL'INTERNO

Disapplicazione della sanzione al Comune di Santa Marinella per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017.

Si comunica che in data 20 maggio 2019 è stato emanato il decreto del direttore centrale della Finanza locale concernente la disapplicazione della sanzione al Comune di Santa Marinella per il mancato rispetto del pareggio di bilancio relativo all'anno 2017.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della Finanza locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_20-05-2019.pdf

19A03525

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-127) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00